



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 novembre 2009 (18.11)  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0216 (CNS)**

---

---

**15454/09  
ADD 1 REV 1**

**PECHE 320**

**ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

---

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio

---

prop. Comm.: 15694/08 PECHE 312 - COM(2008) 721 definitivo

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca  
– Adozione dell'atto legislativo (AL + D)

---

**Dichiarazioni da mettere a verbale della sessione del Consiglio in cui sarà adottato il regolamento**

**1. Dichiarazione della Commissione sulla certificazione della potenza del motore**

Il regolamento sul controllo introduce in modo sistematico la certificazione di motori nuovi, di ricambio o tecnicamente modificati. La Commissione è consapevole del fatto che ciò richiede un approccio comune in tutti gli Stati membri tenuto conto delle relative implicazioni giuridiche, amministrative ed economiche. Affinché un siffatto sistema di certificazione possa applicarsi, è necessario adottare modalità di applicazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 111 della proposta.

Le disposizioni in questione saranno pertanto applicabili ai motori nuovi, di ricambio o tecnicamente modificati solo dopo l'entrata in vigore di tali modalità. Tali modalità di applicazione non influiranno sullo stato dei motori installati a bordo di pescherecci in caso di cambiamento di proprietà, a condizione che non sia stato installato un motore nuovo, di ricambio o tecnicamente modificato in relazione con il trasferimento di proprietà o dopo tale trasferimento.

## **2. Dichiarazione della Commissione sul contributo finanziario all'applicazione del regolamento**

La Commissione si dichiara disponibile a fornire un sostegno finanziario agli Stati membri nel quadro dell'articolo 8, lettera a) del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione e nei limiti delle condizioni ivi previste riguardanti la partecipazione finanziaria alle spese sostenute in relazione a nuove tecnologie di controllo e all'attuazione di basi di dati informatizzate per la convalida dei dati utilizzati dalle rispettive autorità conformemente al regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonché a dare la priorità a tali spese nell'assegnazione del contributo comunitario.

A tal fine, dette misure dovranno essere incluse nei programmi annuali di controllo della pesca degli Stati membri da trasmettere alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

## **3. Dichiarazione della Commissione sulle misure di incentivazione**

La Commissione dichiara che, oltre alle misure di controllo adottate a norma del presente regolamento, è necessario prevedere, nel quadro della futura riforma della politica comune della pesca, misure positive e di incentivazione riguardo alla conservazione degli stock e alle questioni ambientali in generale.

## **4. Dichiarazione della Commissione sulle attività di acquacoltura e di pesca in acque interne**

La Commissione dichiara, in relazione all'articolo 2 del regolamento, che alle attività di acquacoltura o di pesca in acque interne e ai prodotti derivanti da tali attività si applicherà un regime di controllo comunitario solo se e nella misura in cui ad essi si applicano norme specifiche della politica comune della pesca. Le modalità di applicazione del regolamento terranno debitamente conto delle peculiarità di questo settore e rispetteranno il principio di proporzionalità.

## **5. Dichiarazione della Commissione sull'articolo 84**

La Commissione desidera sottolineare che, nel definire le modalità di applicazione dell'articolo 84, si terrà conto, per stabilire la gravità dell'infrazione in questione, dell'intenzionalità degli atti o delle omissioni che costituiscono un'infrazione.

Inoltre, la Commissione attribuisce grande importanza al sistema di punti per infrazioni gravi per assicurare un miglior rispetto delle norme della politica comune della pesca e per creare condizioni di parità in tutte le acque comunitarie. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione dichiara che stabilirà norme comuni a livello della Comunità nell'ambito delle modalità di applicazione da adottare conformemente alla procedura di cui all'articolo 111 ai fini dell'applicazione di tale sistema di punti, compreso un elenco di punti da attribuire per ogni infrazione grave.

Tenuto conto dell'importanza di tale sistema, la Commissione assocerà strettamente gli Stati membri all'elaborazione del sistema di punti per le infrazioni gravi.

## **6. Dichiarazione della Commissione sulla valutazione del regime di controllo**

La Commissione dichiara che istituirà un gruppo di esperti provenienti dagli Stati membri che valuterà l'onere amministrativo legato all'attuazione della politica della pesca e presenterà eventuali suggerimenti e proposte su come ridurre tali oneri, compresa la possibilità di prevedere misure di controllo alternative, basate sul rischio, negli Stati membri, senza mettere a repentaglio l'efficacia del regime di controllo e le condizioni di parità nella Comunità.

Il gruppo di esperti sarà istituito non appena possibile e, previa consultazione del Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA), pubblicherà una relazione entro la fine del 2010 in tempo utile affinché i risultati siano presi in considerazione dalla Commissione nelle proposte per la riforma della politica comune della pesca che saranno presentate prima del 2012.

## **7. Dichiarazione della Commissione**

La Commissione dichiara che intende promuovere una cultura dell'osservanza delle norme a livello internazionale della stessa portata e basata sugli stessi standard del regolamento, in particolare nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), nonché nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi, per contribuire alla creazione di condizioni di parità sul piano internazionale.

## **8. Dichiarazione della Commissione sulla pesatura**

La Commissione è consapevole del fatto che l'applicazione immediata degli articoli 53 e 53 bis potrebbe portare all'interruzione di procedure di controllo degli sbarchi ben consolidate. L'applicazione di tali articoli non inciderà sulle vigenti procedure fino a quando gli Stati membri interessati non avranno presentato per approvazione alla Commissione, entro un termine ragionevole, piani di campionamento appropriati conformemente a tali articoli e la Commissione non avrà preso una decisione successiva su di essi. Il termine ragionevole sarà definito nelle modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 7 e all'articolo 53 bis.

## **9. Dichiarazione della Commissione sull'articolo 82**

L'articolo 82, paragrafo 6 è interpretato nel senso che l'articolo 82, paragrafi da 2 a 5 non si applica se gli Stati membri assicurano che le persone fisiche che hanno commesso infrazioni gravi siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive e le persone giuridiche ritenute responsabili di tali reati siano passibili di pene pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

## **10. Dichiarazione della Finlandia**

La Finlandia non può associarsi all'accordo politico raggiunto durante la sessione del Consiglio tenutasi a Lussemburgo nell'ottobre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca per i seguenti motivi:

- il risultato non tiene pienamente conto delle condizioni che prevalgono in particolare nel mar Baltico settentrionale e crea pertanto oneri supplementari a carico dell'amministrazione e degli operatori, senza conseguire migliori risultati in termini di controllo e di esecuzione;
- il sistema di punti non è proporzionato e può portare a situazioni repute inique dai pescatori. Inoltre, i costi per l'istituzione e il mantenimento di un sistema di punti di questo tipo possono essere sostanziali;
- infine, la Finlandia avrebbe limitato il divieto di commercializzazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa alle specie oggetto di piani di ricostituzione e/o piani pluriennali.

Per i summenzionati motivi, la Finlandia deplora i risultati conseguiti e si astiene.

#### **11. Dichiarazione dell'Italia**

L'Italia invita la Commissione a prendere in considerazione le questioni connesse alla cattura di pesce sotto taglia con reti aventi maglie di dimensioni autorizzate, anche per evitare la pratica dei rigetti. In tal senso, l'Italia invita la Commissione a presentare, ove opportuno, proposte nell'ambito dell'attuazione del nuovo regolamento che istituisce un regime di controllo comunitario per la politica comune della pesca.

#### **12. Dichiarazione della Slovenia**

La Slovenia è favorevole alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, pur mantenendo la preoccupazione che talune disposizioni possano comportare un eccessivo onere per il settore della piccola pesca e per le autorità competenti.

Le discussioni hanno palesemente dimostrato la necessità di adeguare le norme anche ai settori della pesca artigianale con un'ampia presenza di attività di piccola pesca. Pertanto, esortiamo la Commissione a prestare maggiore attenzione alle esigenze della piccola pesca di dimensione regionale che non costituiscono una minaccia alla biodiversità, nonché all'approccio "bottom-up" nelle successive proposte legislative, specialmente nella prossima riforma della politica comune della pesca.